



# COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)



Spedita al CO.RE.CO. il 11 FEB. 1997  
Prot. n. 590

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria - Seduta in prima convocazione

Verbale n. 5 del 6.2.1997

\*\*\*\*\*


**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI. ADOZIONE.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno sei, del mese di febbraio, alle ore 17.00, in Guarcino e nella Residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termini dell'art. 12 dello Statuto Comunale, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

Presenti: Assenti:

- 1)- MORINI LUCIANO..... X
- 2)- LISI VITTORIO..... X
- 3)- FLORI FERNANDO..... X
- 4)- SANTURRI MASSIMO..... X
- 5)- PAZIENZA ANTONIO..... X
- 6)- QUATTROCIOCCHI RITA..... X
- 7)- D'ERCOLE ANTONIO..... X
- 8)- CIAVARDINI DOMENICO..... X
- 9)- CIAVARDINI TULLIO..... X
- 10)- GIANSAPI FRANCESCO..... X
- 11)- VERDECCHIA GASPARE..... X
- 12)- CECI FERNANDO..... X
- 13)- GUERRIERO CLAUDIO..... X



Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Bianco.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco, Dr. Luciano Morini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'opportunità di adottare il Regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali;

Visto lo schema di Regolamento proposto;

Vista la legge 8.6.1990, n. 142;

Visti i pareri espressi, a norma dell'art. 53 della legge n. 142/1990, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione e dal Segretario Comunale per la legittimità della stessa;

Presenti e votanti n. 11 componenti il Consiglio, ad unanimità di voti espressi in forma palese,

## D E L I B E R A

- 1)- Di approvare, come di fatto approva, il "Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni cimiteriali", composto da n. 24 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2)- Di dare atto che, con l'adozione del suddetto Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di concessioni cimiteriali.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza;

Presenti e votanti n. 11; ad unanimità di voti espressi in forma palese,

## D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 8.6.1990, n. 142.



# COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE N° 5 del 6/2/1997

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina delle  
convenzioni civiltari - Adozione -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 53 L. 142/1990)

Visto con parere

favorevole per quanto di competenza

Li 4/2/1997



Il Responsabile U.T.C.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/1990)

Visto con parere

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Uff. Ragioneria

Visto per la copertura finanziaria (Art. 55 L. 142/1990)

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Uff. Ragioneria

PARERE DI LEGITTIMITA' (Art. 53 L. 142/1990)

Visto con parere favorevole

Li 4/2/1997



Il Segretario Comunale

Giuseppe Stan

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Luciano Morini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Concetta Bianco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel  
giorno 11 FEB. 1997 e resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Guarcino, li 11 FEB. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Concetta Bianco

Per copia conforme all'originale.

Guarcino, li 11 FEB. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Bianco)

*Concetta Bianco*

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami;
- Che la presente deliberazione è stata ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Frosinone - in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ di protocollo e nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi della legge n. 142/1990 in data 25 FEB. 1997

che la presente deliberazione è stata vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_ con decisione n. \_\_\_\_\_ adottato il seguente provvedimento: 836


Guarcino, li NULLA DA OSSERVARE

Frosinone li 26 FEB. 1997

IL COMPILATORE

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Bianco)



# COMUNE DI GUARCINO

*(Provincia di Frosinone)*

P.IVA: 00303550602 - Tel. 0775/46007 - Fax: 0775/46707

---

---

## REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina delle concessioni  
cimiteriali

adottato con delibera consiliare n. **5** del **6 FEB. 1997**

**TITOLO 1°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 CIMITERO COMUNALE**

Il Comune di Guarcino è dotato di un unico cimitero, sito in via S. Francesco d'Assisi, angolo via Cesare Imperi.

E' vietato costruire intorno allo stesso nuovi edifici ed ampliare quelli esistenti entro il raggio della zona di rispetto determinata nei modi di legge.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, che la esercita a mezzo del personale comunale, nonché di quello appartenente alla pubblica amministrazione competente in materia di igiene e sanità.

**ART. 2 DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO CIMITERIALE**

Il suolo del cimitero è soggetto a regime demaniale, sicchè esso è inalienabile e può formare oggetto solo di rapporti concessori a tempo determinato a favore di terzi nei limiti e modi stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento.

**ART. 3 SUDDIVISIONE DEL CIMITERO**

L'area cimiteriale è suddivisa nelle seguenti zone: zona A (vecchio cimitero) e zona B (nuovo cimitero).

**ART. 4 ZONA A**

La zona si riferisce alla parte del vecchio cimitero, quasi totalmente saturata, in cui compaiono preesistenze da conservare e salvaguardare consistenti in cappelle (tombe di famiglia), tombe a terra, loculi in colombari, campi comuni, ossario comune, camera mortuaria.

In detta zona sono possibili interventi di restauro conservativo, completamento di tombe esistenti, soppressione di sepolcri esistenti e realizzazioni di nuovi sepolcri nei limiti delle aree disponibili.

**ART. 5 ZONA B**

La zona si riferisce alla parte del nuovo cimitero, collegata alla precedente da una scala interna e formante con essa un'unica area cimiteriale.

In detta zona sono previste sepolture in loculi colombari, cappelle e campi comuni. E' prevista inoltre la realizzazione di percorsi viari; spazi

di sosta e zone verdi, nonché la realizzazione di fabbricati per servizi.

#### ART. 6 APPLICAZIONE DELLE NORME

Le prescrizioni dettate con il presente regolamento si applicano ad entrambe le zone, salvo casi particolari in cui il contenuto di una norma sia riferibile esclusivamente ad una determinata zona.

#### ART. 7 DESTINATARI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Nel cimitero comunale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Nel cimitero comunale devono essere altresì ricevuti:

- i cadaveri delle persone di origine guarcinese, anche se al momento della morte avevano la residenza in altro Comune;
- i cadaveri dei Ministri del Culto, di Autorità pubbliche, di professionisti e, in genere, di tutte quelle persone che hanno svolto in vita la loro attività nel Comune, a beneficio della comunità guarcinese.

### TITOLO 2° CONCESSIONI CIMITERIALI

#### ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

Nel cimitero del Comune sono vietate concessioni di suolo a perpetuità.

Il Comune rilascia concessioni a tempo determinato per i periodi di seguito indicati:

- a) uso decennale di aree per inumazioni nei campi comuni (periodo di rotazione), ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- b) uso trentennale di loculi in colombari e delle aree per tombe a terra (anche a più posti);
- c) uso novantanovenale di aree per le costruzioni di cappelle (tombe di famiglia);
- d) uso provvisorio, fino ad un quinquennio, di loculi in colombari.

Tutte le concessioni sono rinnovabili per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I termini di validità delle concessioni sopra riportati iniziano a decorrere dalla data in cui viene emesso il provvedimento concessorio.

#### ART. 9 ASSEGNAZIONE DI LOTTO NEL CAMPO COMUNE

Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme con il sistema dell'inumazione, da eseguirsi nei modi di cui alle disposizioni previste al capo 14° del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Le assegnazioni decennali di aree nel campo comune, di cui al punto a) del precedente articolo, sono gratuite. Esse possono essere rinnovate, a discrezione dell'Amministrazione comunale, per un uguale periodo nel caso sia prevedibile una sufficiente disponibilità di aree per lo stesso periodo.

L'assegnazione non può, comunque, superare il periodo massimo di venti anni.

#### ART. 10 ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI

Tutte le altre concessioni previste all'art. 8 sono onerose e vengono rilasciate secondo le modalità di cui agli articoli successivi, previo pagamento, al momento del rilascio della concessione, dei canoni di seguito riportati.

a) Uso trentennale di loculi in colombari:

- 1° fila L. 1.500.000;
- 2° fila L. 2.000.000;
- 3° fila L. 2.000.000;
- 4° fila L. 1.700.000;
- 5° fila L. 1.500.000.

b) Uso trentennale di aree per tombe a terra (anche a più posti), presenti nella sola zona A:

- area per tomba ad un posto L. 3.000.000;
- area per tomba a due posti L. 4.000.000;
- area per tomba a tre posti L. 5.000.000;
- area per tomba a quattro posti L. 6.000.000.

c) Uso novantennale di aree per cappelle (tombe di famiglia):

- L. 20.000.000.

d) Uso provvisorio di loculi in colombari:

- il canone viene determinato di volta in volta dal Comune in relazione alla durata prevista dell'uso provvisorio.



I canoni sopra riportati potranno essere periodicamente rivalutati, in relazione all'andamento del costo della vita, con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### ART. 11 CONCESSIONARI

Le concessioni possono essere richieste da persone singole o da rappresentanti di associazioni ed enti.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti e gli oggetti di loro proprietà.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle persone espressamente indicate al momento del rilascio del provvedimento concessorio; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su espressa richiesta scritta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari stessi.

#### ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE FRA PRIVATI. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DI CONCESSIONI E MANUFATTI

È vietata a qualsiasi titolo la cessione diretta tra i privati di ogni tipo di concessione e di manufatti già costruiti.

In caso di scadenza o rinuncia alla concessione il bene (area o loculo) dato in concessione ritorna nella piena disponibilità del Comune il quale tratterrà la quota parte del canone già pagato dal concessionario in relazione agli anni trascorsi dal rilascio del provvedimento, restituendo la differenza all'interessato. Il Comune corrisponderà, inoltre, l'80% del prezzo corrente dell'eventuale manufatto insistente sull'area concessa, determinato in base a perizia dell'Amministrazione. Da detta somma saranno eventualmente detratte le spese e i canoni di concessione per la traslazione delle salme in altra sistemazione.

Perfezionata in tal modo la retrocessione del bene al Comune, sarà affissa per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale la relativa comunicazione nella quale saranno specificati l'ubicazione dell'area ed il valore del manufatto.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, gli aspiranti alla nuova concessione dovranno far pervenire al Comune la richiesta di concessione e l'offerta in busta sigillata relativa al manufatto. La nuova concessione sarà fatta in favore del migliore offerente.

In caso di mancata presentazione di offerte entro il predetto termine, l'area ed il manufatto resteranno nella disponibilità del Comune, che potrà assegnarli in concessione alla prima favorevole occasione.

Nel caso il manufatto debba essere restaurato ad insindacabile giudizio del Comune, il nuovo concessionario dovrà provvedere al restauro a proprie spese entro il termine di un anno dal perfezionamento della concessione.

In caso di scadenza o di rinuncia alla concessione, inoltre, i cippi devono essere ritirati dal custode del cimitero e diventano di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate dal custode al Comune per essere restituite alla famiglia o ai successori del defunto, se saranno facilmente individuabili, altrimenti saranno alienate a favore del Comune.

#### ART. 13 DOMANDA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto.

Per ogni concessione, da disporsi con deliberazione della Giunta Municipale, dovrà redigersi regolare atto scritto conforme all'allegato A), le cui spese sono a totale carico del concessionario, a meno che non sia diversamente disposto da norme speciali.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al preventivo, integrale pagamento dei rispettivi canoni. Tuttavia la Giunta Municipale - ove sussistano casi particolari o motivazioni speciali rappresentati dal richiedente, da indicare in delibera - può decidere di frazionare il pagamento del canone in due o più rate.

E' sufficiente il semplice provvedimento amministrativo del Sindaco per la concessione provvisoria di loculi in colombari e per le inumazioni nel campo comune.

#### ART. 14 DOMANDA DI CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE A TERRA

La domanda per ottenere la concessione di aree per tombe a terra (realizzabili solo nella zona A) deve espressamente prevedere il numero dei posti ricavabili e indicare la persona o le persone che beneficiano della concessione secondo una delle formule riportate al successivo articolo 16, in modo da poter individuare il relativo canone in base al precedente art. 10.

#### ART. 15 DOMANDA DI CONCESSIONE DI LOCULI IN COLOMBARI

La domanda per ottenere la concessione di loculi in colombari deve

indicare, oltre al nome della persona che beneficia della concessione, anche il numero della batteria di loculi e della fila richieste. Le batterie di loculi si individuano con numerazione progressiva a partire dal cancello di entrata del secondo gradone, nella zona B, o dall'ingresso della relativa banchina, nella zona A. Per l'individuazione della fila si parte dal piano terra.

Non è necessario indicare, nell'ambito della fila, anche il numero del loculo in quanto il Comune di regola assegna lo stesso progressivamente, in modo da evitare il permanere di loculi vuoti tra loculi già utilizzati, salvo che motivate circostanze non inducano il concessionario a richiedere uno specifico numero di loculo. L'individuazione del numero del loculo nell'ambito della fila si effettua ponendosi di fronte alla batteria di loculi ed iniziando a contare i loculi stessi dalla propria sinistra.

#### ART. 16 DOMANDA DI CONCESSIONE DI AREE PER CAPPELLE

Le cappelle (tombe di famiglia) sono realizzabili nella zona A (ormai satura) nei limiti in cui lo consenta il recupero di superfici utili allo scopo.

Le cappelle nella zona B sono realizzabili lungo il muro presente nel primo gradone, come previsto nel progetto generale di ampliamento del cimitero, in numero di diciassette o nel diverso numero che sarà possibile realizzare. Per evitare che la costruzione di cappelle possa interferire con le opere di completamento graduale dell'ampliamento del cimitero, le aree saranno assegnate esclusivamente in modo progressivo partendo dal lato sinistro del gradone, al lato della scala di collegamento con il secondo gradone, in modo da non lasciare superfici vuote tra le cappelle.

La domanda per ottenere la concessione di aree per cappelle (tombe di famiglia) deve essere presentata al Comune o fatta pervenire tramite il servizio postale. Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda il richiedente deve produrre il progetto di costruzione relativo alla cappella, che deve essere approvato dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Il progetto deve essere redatto in scala 1:20 in duplice copia; deve contenere una planimetria ubicativa in scala 1:100, le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, i particolari architettonici e costruttivi e la chiara specificazione dei materiali da impiegarsi.

La domanda di concessione dell'area per la realizzazione della cappella, nel caso il richiedente sia una persona fisica, deve contenere l'indicazione delle persone alle quali il concessionario intende sia limitata la concessione, secondo una delle seguenti formule a sua scelta:

- 1) per sè e per i propri parenti in un determinato grado;
- 2) per sè e per i propri eredi;
- 3) per sè e per i propri eredi, parenti ed affini;
- 4) per sè e per determinati familiari;

5) individuale.

Sono vietate le tumulazioni di salme nelle cappelle fino a che non siano ultimati i lavori di costruzione.

#### ART. 17 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti da parte dei concessionari, in modo da non pregiudicare l'aspetto architettonico, il rilascio della concessione e l'approvazione dei progetti per la realizzazione di cappelle sono necessariamente condizionati al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) dimensioni standard. Ogni cappella deve essere larga 3,5 mt., profonda 3 mt. ed alta massimo 5 mt. Tali misure vanno riferite agli ingombri esterni;
- 2) le cappelle della zona B devono presentare un distacco tra loro pari a 1 metro;
- 3) le cappelle della zona B devono risultare in linea tra loro;
- 4) in ogni cappella di regola sono ricavate due file contrapposte di loculi, collocati uno sopra l'altro in numero di 5 sul lato sinistro e 5 sul lato destro, per totali n. 10 loculi al massimo;
- 5) ferma restando l'assoluta libertà per i concessionari di utilizzare marmi e materiali in genere di maggiore o minore pregio, i fabbricati tuttavia devono presentare all'esterno soluzioni tecniche, architettoniche e di colore omogenee, in modo da assicurare l'uniformità estetica delle costruzioni ed un'armonica visione d'insieme. A tale riguardo, in sede di approvazione del progetto, il Comune ha la facoltà di intervenire su di esso imponendo al concessionario di uniformarsi alle direttive impartite al fine di conseguire i citati obiettivi di armonizzazione delle costruzioni.

#### ART. 18 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE

La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro il termine di 12 mesi dal rilascio della concessione. Trascorso tale termine senza che l'opera sia stata iniziata e qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dell'interessato, si farà luogo alla revoca della concessione. A seguito della revoca, al concessionario viene restituito il canone versato diminuito di quanto dovuto al Comune a titolo di spese e risarcimento danni.

Qualora i lavori siano stati iniziati e non ultimati, e non sia stata richiesta la proroga, il Comune ha ugualmente la facoltà di revocare la concessione o di ultimare l'opera a spese del concessionario.

La proroga per l'ultimazione delle cappelle può essere concessa, per motivi riconosciuti effettivamente validi dall'Amministrazione, per un periodo massimo pari a 12 mesi.

### TITOLO 3° DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

#### ART. 19 DISPOSIZIONI VARIE

Nessuna opera, di qualsiasi entità, può essere intrapresa nel cimitero senza provvedimento scritto del Sindaco.

Le tombe che versino in condizioni di degrado o che rappresentino pericolo devono essere restaurate dai titolari della concessione entro sei mesi dalla richiesta fatta dal Comune. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese del concessionario.

#### ART. 20 RIUNIONE DI SALME

Compatibilmente con la disponibilità di posti e previa revoca della precedente concessione, è consentito il trasferimento di salme collocate nei loculi in colombari siti in punti diversi del cimitero, al fine di riunirle a quelle di altri congiunti.

In tali casi non sarà dovuta alcuna maggiorazione per la nuova concessione a condizione che i loculi di provenienza e di destinazione siano di uguale valore e la concessione di pari scadenza. In caso contrario, se il nuovo loculo ha un valore maggiore, il richiedente è tenuto al pagamento della differenza rapportata al periodo di occupazione del nuovo loculo. Nulla invece è dovuto dal Comune se il loculo richiesto ha un valore minore.

La concessione relativa al nuovo loculo sarà rilasciata per la durata residuale della concessione relativa al loculo abbandonato. Tuttavia, l'interessato ha facoltà di chiedere una durata maggiore, fino ad un massimo di trenta anni, pagando il canone in proporzione a tale maggiore durata.

Restano a carico dei richiedenti le spese di ripristino dei colombari, quelle di esumazione e traslazione delle salme, nonché quelle contrattuali e conseguenti.

#### ART. 21 ACQUISIZIONE DI TOMBE ABBANDONATE

Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata, il Sindaco comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata o notificata a mezzo del messo comunale, che intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.

In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di

ogni eccezione nei successivi trenta giorni dall'avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura. Pertanto il Comune, dopo aver adottato il provvedimento di revoca della concessione con atto di Giunta Municipale, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione a terzi nei modi di cui al precedente articolo 12.

#### ART. 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le concessioni relative a loculi, tombe a terra e cappelle rilasciate fino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento senza determinazione della durata nella zona A del cimitero saranno regolarizzate ed uniformate alle prescrizioni del presente regolamento al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) per volontà dell'attuale utilizzatore dell'area o loculo, su semplice richiesta dello stesso;

b) in occasione della prima sepoltura di un nuovo defunto nella tomba, loculo o cappella.

In ogni caso, decorsi trenta anni dall'entrata in vigore del presente regolamento - limitatamente alle tombe a terra ed ai loculi - e novantanove anni - limitatamente alle cappelle - senza che gli aventi diritto abbiano regolarizzato la propria situazione in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le aree, i loculi e tutti i manufatti in genere saranno riacquisiti dal Comune.

La regolarizzazione concerne necessariamente il rilascio di nuovo atto concessorio per iscritto, secondo lo schema allegato A) al presente regolamento opportunamente adattato.

Per quanto attiene al canone, invece, dovrà accertarsi caso per caso se sia decorso o meno il termine trentennale o novantanovenale ora introdotto dal pagamento dell'ultimo canone al Comune, nella cifra allora in vigore. Nel caso detto termine risulti decorso, il richiedente la nuova concessione dovrà corrispondere gli attuali importi fissati nel precedente art. 10 e la nuova concessione avrà la durata di cui all'art. 8, altrimenti non si farà luogo al rinnovo e alla regolarizzazione della concessione.

Nel caso che il termine di trenta o novantanove anni dal pagamento dell'ultimo canone, nella cifra vigente all'epoca, non sia ancora decorso, si procederà al rilascio di una nuova concessione per iscritto, con durata residuale corrispondente agli anni che in base al precedente rapporto ancora necessitano per maturare il periodo di trenta o novantanove anni. In tale ipotesi nessuna somma è dovuta al Comune.

Se sussiste incertezza circa il momento in cui è stato pagato l'ultimo canone al Comune, si determinerà detto momento sulla base della data di morte più lontana nel tempo segnata sul loculo, tomba o cappella.

#### ART. 23 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### ART. 24 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione da parte dell'Organo di Controllo della delibera di adozione dello stesso.

# COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

P.IVA: 00303550602

=====

**Allegato A**

## ATTO DI CONCESSIONE

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in Guarmino, nella residenza municipale, tra i signori:

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella  
qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Guarmino; qui domiciliato per la  
carica, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che legalmente  
rappresenta;

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

### PREMESSO

che con deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta a favore  
del sig \_\_\_\_\_

*(debernare le parti che non interessano)*

- la concessione di un loculo nel civico Cimitero e, precisamente, quello  
contraddistinto da gradone (zona B) o banchina (destra/sinistra della zona A)  
n. \_\_\_\_\_ batteria n. \_\_\_\_\_ fila n. \_\_\_\_\_ loculo n. \_\_\_\_\_ al prezzo di  
L. \_\_\_\_\_ per anni \_\_\_\_\_;

- la concessione di un'area per la costruzione di una cappella/tomba a terra per la  
realizzazione di n. \_\_\_\_\_ posti nel civico Cimitero e, precisamente, quella  
contraddistinta da gradone (zona B) o banchina (destra/sinistra della zona A)  
n. \_\_\_\_\_, di mq \_\_\_\_\_ al prezzo di L. \_\_\_\_\_ per  
anni \_\_\_\_\_;



# COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

P.IVA: 00303550602

=====

Le parti di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Il Comune di Guarcino, come sopra rappresentato, in esecuzione della delibera citata, ai sensi di legge rilascia al signor \_\_\_\_\_ che accetta, la concessione trentennale/novantanovenale del loculo/area indicato nella premessa dietro pagamento di un corrispettivo di L. \_\_\_\_\_

ART. 3 Il corrispettivo dovuto al Comune è versato come segue:

\_\_\_\_\_

ART. 4 La presente convenzione si intende fatta e netta tra le parti ed è operativa sulla base delle norme contenute nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle concessioni cimiteriali e delle altre norme di legge in esso richiamate. Il concessionario dichiara di aver preso conoscenza di dette disposizioni e di approvarle ed accettarle espressamente.

ART. 5 La validità della concessione inizia dalla data del presente atto. Alla scadenza essa è rinnovabile, giusto quanto previsto nel citato regolamento comunale.

ART. 6 E' vietata a qualsiasi titolo la cessione della presente concessione tra privati.

ART. 7 Il concessionario indica in una delle seguenti ipotesi il diritto di sepoltura nel bene avuto in concessione:

- per sè e per i propri parenti entro il \_\_\_\_\_ grado;
- per sè e per i propri eredi;
- per sè e per i propri eredi, parenti ed affini;
- per sé e per i seguenti familiari;
- per sè;

# COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

P.IVA: 00303550602

=====

ovvero (in caso di Associazione o Ente).....  
.....  
.....

ART. 8 Il concessionario a proprie spese è obbligato alla manutenzione del bene avuto in concessione e dei manufatti realizzati.

ART. 9 Tutte le spese inerenti al presente atto e le oltre conseguenti sono ad esclusivo carico del concessionario.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Guarcino,

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO